



ATTO N. 126

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 142 del 05/03/2020)

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA
REGIONE UMBRIA (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2020)”***

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 05/03/2020

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 06/03/2020



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 142 SEDUTA DEL 05/03/2020

OGGETTO: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2020)”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine
 Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
TABELLA A.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2020)” presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall’Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2020)”;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo al disegno di legge in oggetto trasmesso con nota prot. n. 43119 del 04/03/2020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2020) e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all’Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare il Presidente della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell’ Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2020)”.

RELAZIONE

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all’allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Essa provvede anche, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. a norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. a norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il citato Principio dispone che la legge di stabilità regionale deve essere presentata al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Il disegno di legge di stabilità deve essere esaminato e discusso insieme al disegno di legge di bilancio nella stessa seduta ed approvato prima del medesimo, in considerazione del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio.

Durante l’iter consiliare al presente disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dell’invarianza del saldo netto da finanziare, nel senso che, nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio, ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in una corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa esistente o aumento di entrate;

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul ddl del Bilancio di previsione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il presente disegno di legge di stabilità regionale è composto, pertanto, da **9** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue:

L'articolo 1 (Finalità) al primo comma ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2020-2022; il **secondo comma** autorizza il rifinanziamento di leggi regionali di spesa diverse da quelle obbligatorie o continuative. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa aventi carattere di continuità o obbligatorietà è disposto con la legge di bilancio regionale.

L'articolo 2 (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 11/2015) introduce nel Capo II della legge regionale 11/2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali", nell'ambito delle azioni volte al sostegno delle famiglie numerose, un intervento di supporto economico per le famiglie con 4 o più figli, considerate le difficoltà economiche e il maggior carico di cura che grava su questi nuclei familiari.

Dell'intervento potranno beneficiare i suddetti nuclei familiari ma, come criterio di accesso e/o come misura dell'intervento, sarà rilevante anche la condizione economica dello stesso nucleo. Per quanto riguarda le modalità attuative, nel rispetto della governance in area sociale, l'intervento potrà essere attuato anche per il tramite delle Zone sociali di cui all'art. 282 della citata legge 11/2015.

L'intervento viene finanziato per il triennio 2020-2021-2022 per un importo di 180 mila euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 e sarà un regolamento di Giunta regionale che dovrà darne attuazione dettando, a partire da quanto sopra riportato, i criteri, le modalità e le condizioni economiche per l'accesso e l'erogazione della misura.

La spesa autorizzata trova copertura negli stanziamenti previsti alla Missione 12, Programma 05, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2020-2022 al capitolo di spesa 02603_S appositamente istituito.

L'articolo 3 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 13/2000) apporta modifiche all'articolo 101-decies che al comma 1 stabilisce il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori della regione in misura pari al 5 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA e oneri.

La modifica dell'articolo 101-decies della l.r. 13/2000 proposta all'articolo 3 del presente disegno di legge introduce, per determinare il compenso dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, un diverso parametro di riferimento prevedendo che a ciascun componente di tale Collegio spetti un compenso pari a quello base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli Enti Locali, per i Comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA ed oneri previdenziali. Il compenso, che a seguito della disposizione proposta risulterebbe più elevato, grava sul Bilancio dell'Assemblea legislativa che provvede alla sua erogazione. Il maggiore onere quantificato in circa 55.000,00 applicando i parametri previsti dal citato D.M., trova copertura finanziaria negli stanziamenti previsti nel Bilancio regionale di previsione 2020-2022 alla Missione 1, Programma 01, Titolo 1, del Bilancio di previsione 2020-2022, capitolo di spesa 00100_S relativo alle risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento da trasferire al Consiglio regionale.

L'articolo 4 (Modificazioni alla l.r. 34/2007) introduce modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2007, n.34 "Promozione e disciplina degli ecomusei" che ha istituito il Comitato tecnico scientifico presso la Giunta regionale ed, in particolare, all'art 6 che ne individua composizione, compiti e modalità di funzionamento.

Il **comma 1** interviene sul comma 4 dell'articolo 6 che stabilisce che le funzioni di segreteria tecnica siano affidate alla Direzione Ambiente e territorio della Regione. Tale scelta originaria del legislatore è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da ricercare negli assetti organizzativi di quella Direzione che prevedevano una Sezione (Cridea) con competenze in materia di educazione ambientale a cui erano attribuite le attività di segreteria tecnica del Comitato tecnico scientifico.

Dal 1° maggio 2016, con la nuova articolazione delle strutture dirigenziali definite dalla D.G.R. 391 del 12.4.2016, le competenze in materia di ecomusei ricadono in maniera esclusiva all'interno del Servizio Musei, archivi e biblioteche.

La modifica proposta sostituisce il comma in coerenza con gli attuali assetti organizzativi ma anche per attuare una misura di semplificazione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per l'Ente. A tal fine viene esclusa espressamente la previsione di compensi per i componenti del comitato intervenendo altresì sul comma 6 dell'articolo 6.

Il comma 2, in conseguenza della modifica del comma 6, abroga il comma 7 dell'articolo 6 che prevede la rideterminazione annuale della misura del gettone. Il comma 3 abroga, per le stesse ragioni, l'articolo 9 della legge relativa alla copertura finanziaria della spesa per i compensi del Comitato.

L'articolo 5 (Modificazioni e integrazioni della l.r. 10/2015) interviene sulla norma finanziaria, art. 15 della l.r. 10/2015 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) che reca norme riguardanti l'assetto delle funzioni amministrative regionali, di area vasta e comunali, in linea con l'art. 118 della Costituzione e in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. In particolare, con l'integrazione proposta del **comma 4 ter** viene prevista una modifica alla norma finanziaria relativa al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B della legge in parola. In conseguenza della modifica apportata all'articolo 12 della l.r. 10/2015 con l'articolo 11, della L.R. 12/2018 (legge regionale di stabilità anno 2019) che ha trasferito le funzioni di cui all'Allegato B alla medesima l.r. 10/2015 - ossia le funzioni in materia agricola, di funghi e tartufi, di bonifica, di boschi e terreni già esercitate dalle comunità montane in liquidazione - all'Agenzia forestale regionale (AFOR), a far data dal 1 luglio 2019 il Personale delle disciolte Comunità montane è stato trasferito all'AFOR. Le risorse finanziarie a copertura delle funzioni di cui all'Allegato B sono stanziare, ai sensi dell' articolo 15, comma 1, lettera c) della l.r. 10/2015 alla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale (dove sono allocati i capitoli 00718/1021, 00810).

La norma proposta dispone, pertanto, che, in conseguenza del trasferimento ad AFOR delle funzioni di cui all'Allegato B e della conseguente assegnazione di Personale, le risorse finanziarie siano stanziare alla Missione 16, Programma 01 Titolo 1 che si ritiene essere l' allocazione più coerente con l'articolazione strutturale del bilancio tenendo conto delle funzioni in oggetto che attengono ad attività in materia di agricoltura.

Pertanto, le risorse finanziarie a copertura delle spese in parola, di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 15 della l.r. 10/2015, prima previste alla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 sono spostate nel Bilancio di previsione 2020-2022 alla Missione 16, Programma 01, Titolo 1, (capitolo di spesa 04172_S "Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane e all'Agenzia Forestale regionale, art. 19 e 75 l.r. 23/12/2011, n. 18") di competenza del Servizio "*Foreste, montagna, sistemi naturalistici*".

La previsione di spesa annua a regime per le funzioni in questione è di euro 5.744.500,00.

	DISPOSIZIONE	MORFOLOGIA SPESA	NATURA SPESA	ONERI FINANZIARI			COPERTURA FINANZIARIA		
				2020	2021	2022	2020	2021	2022
ONERI	Articolo 5 (Modificazioni e integrazioni alla l.r. 10/2015)	continuativa	spesa corrente	4.441.791,69	5.744.500,00	5.744.500,00			
COPERTURA	comma 4 ter, art. 15 l.r. 10/2015			-4.441.791,69	-5.744.500,00	-5.744.500,00	Missione 16, Programma 01, Titolo 1	Missione 16, Programma 01, Titolo 1	Missione 16, Programma 01, Titolo 1
SALDO				0,00	0,00	0,00			

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 6 (Modificazioni alla l.r. 10/2018) introduce modifiche alla l.r. 4 dicembre 2018 n. 10. **Al comma 1** viene soppresso il comma 5 dell'articolo 8 (Acquisto di beni immobili) in conseguenza della cessata applicazione dell'obbligo ivi stabilito, disposta dall'art. 57, comma 2, lett. f) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157. L'articolo 8 della l.r. 10/2018 dispone per le operazioni di acquisto di immobili da parte della Regione l'obbligo di attestazione da parte del responsabile del procedimento dell'"indispensabilità" e dell'"indilazionabilità" dell'acquisto da comprovare documentalmente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

Il comma 1-ter del d.l.98/2011 dispone che: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente."

L'art. 57, comma 2, lett. f), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto la cessazione dell'applicabilità della disposizione prevista all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che obbligava gli enti territoriali a dotarsi preventivamente dell'attestazione della congruità del prezzo di acquisto. Tale obbligo, per effetto dell'inapplicabilità dell'art. 12ter richiamato non è più un adempimento obbligatorio.

La cessazione dell'applicabilità della norma posta a base dell'applicazione del comma 5 sopra riportato determina, ipso iure, la non applicabilità della disposizione regionale stessa. Al mero fine di contribuire concretamente al riordino normativo, si propone, quindi, la soppressione del comma 5 al fine di rendere esplicita quella che già è un'abrogazione implicita.

La norma di carattere procedurale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 2 interviene sul comma 1 dell'articolo 23 che dispone, nel caso di alienazioni di beni immobili regionali, l'obbligo di acquisizione dell'attestazione di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio. Tale adempimento, non imposto da alcun dettato normativo statale, comporta un considerevole aggravio delle procedure di alienazione poiché la tempistica per il rilascio della congruità spesso travalica e compromette l'iter procedimentale degli atti amministrativi propedeutici alla stipula della compravendita. Il venir meno, disposto dalla recente normativa statale, dell'obbligo di dotarsi di attestato di congruità per le acquisizioni immobiliari giustifica ancor meno l'adempimento che lo stesso legislatore regionale ha imposto alle procedure di alienazione.

Per il rilascio delle suddette congruità l'Agenzia del Demanio applica un tariffario pari ad €. 423/giorno/uomo, che spesso, risulta antieconomico rispetto al valore dell'alienazione stessa.

La soppressione del disposto normativo consentirebbe, dunque, un notevole risparmio in termini temporali dell'azione amministrativa, addivenendo ad una gestione più efficace ed economica delle procedure di alienazione.

La disposizione determina un minore onere finanziario a carico del bilancio regionale stimato, sulla base dei costi sostenuti negli anni precedenti, in circa 3.000 euro. Tale spesa non ha carattere di continuità essendo correlata alle procedure di alienazione che non hanno una frequenza costante negli anni né elevata. Il minore onere si sotanzia, pertanto, nella mancata previsione di tale voce di spesa della Missione 1, Programma 05 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'articolo 7 (Scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio) dispone lo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio. I Consorzi BIM sono Enti che

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

raggruppano tutti i Comuni che ricadono all'interno di un Bacino Imbrifero Montano (da cui il nome B.I.M.). Il termine "imbrifero" deriva dalla parola latina imber (pioggia) e indica una zona che raccoglie le acque piovane che alimentano un fiume. Con il termine di bacino imbrifero montano, introdotto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, si intende il territorio delimitato da una cintura montuosa o collinare che funge da spartiacque, ubicato al di sopra di una certa quota assoluta stabilita bacino per bacino. Il bacino è delimitato verso valle da una sezione dell'asta principale, detta "sezione di chiusura del bacino", in cui transitano tutte le acque superficiali raccolte dalla rete naturale di drenaggio.

Dopo aver stabilito che i produttori di energia idroelettrica sono tenuti a risarcire le popolazioni di montagna per la privazione dell'acqua, un bene considerato inalienabile, il governo ha istituito, con la citata L.959/1953, i Consorzi BIM a livello nazionale e, successivamente, i vari Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici, ne hanno definito la perimetrazione. Con la L. 959/1953 il legislatore ha stabilito che tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice devono versare ai Consorzi BIM un sovracanoone annuo per i KW di potenza nominale prodotta a titolo di risarcimento e quale indennizzo alle comunità montane per lo sfruttamento e il depauperamento dell'acqua. Tale sovracanoone viene applicato per tutti gli impianti le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, all'interno del perimetro di un Consorzio BIM.

Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio (B.I.M.) è un consorzio obbligatorio istituito tra i Comuni di: Perugia, Assisi, Valtopina, Nocera Umbra, Valfabbrica, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia, Foligno, Gubbio, Trevi, Campello, Spoleto, Gualdo Cattaneo, Bettona, Deruta, Giano dell'Umbria, Spello, Bevagna, Cannara, Sellano, Vallo di Nera, S.Anatolia di Narco, Cerreto di Spoleto.

Il Consorzio venne costituito con Decreto del Prefetto di Perugia n. 11040 Div. IV del 13 marzo 1956 e modificato con successivi Decreti Prefettizi n. 16659 Div. IV del 22 aprile 1961, n. 8103 Div. IV del 18 aprile 1963 e n. 388 Div. IV del 15 marzo 1974.

Il Consorzio è disciplinato da uno Statuto composto da n. 16 articoli.

L'Ente è amministrato da un Commissario Prefettizio a partire dal 18 aprile 1975 (Decreto n. 391/GAB). La sede del Consorzio, per espressa previsione statutaria, è ubicata presso il Comune di Perugia e le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune di Perugia nominato con delibera del Commissario Prefettizio.

Il commissariamento del Consorzio si rese necessario in quanto le riunioni dell'Assemblea consortile, più volte convocate negli anni, sono sempre andate deserte per mancanza del numero legale e si è determinata l'impossibilità di eleggere gli organi amministrativi ordinari da parte dell'Assemblea.

In data 21 marzo 1987 è stata avviata, con nota n. 8 del C.P., indirizzata al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Prefetto, la procedura di scioglimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 22 dicembre 1980, n. 925. Tale norma prevede che le Regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanooni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanooni loro spettanti.

Con nota della Giunta regionale dell'Umbria n. 24291 del 16 dicembre 1987 la proposta di scioglimento è stata comunicata a tutti i Comuni consorziati con invito a far pervenire la decisione in merito all'eventuale scioglimento del Consorzio.

I seguenti Comuni: Perugia, Spoleto, Gualdo Cattaneo, Trevi, Gualdo Tadino, Bettona, Valfabbrica, Sigillo, Costacciaro, Sellano, Spello, Nocera Umbra, Scheggia, Cannara, Fossato di Vico, Deruta e Campello (n. 17 Comuni), hanno deliberato lo scioglimento del Consorzio.

La Regione Umbria aveva interessato le ex Comunità Montane "Alto Chiascio", "Monte Subasio", "Valnerina", "Monti Martani e del Serano", e "Monti del Trasimeno". Le prime due avevano espresso parere favorevole, mentre le altre tre non avevano fatto conoscere le proprie determinazioni. Le Comunità montane sono state sciolte dalla Regione Umbria con legge regionale 23 dicembre 2011, n.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

18 e con successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale sono stati nominati i Commissari liquidatori.

Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio, ente in contabilità finanziaria disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ha approvato i conti consuntivi fino al 31/12/2018 e il bilancio preventivo dell'esercizio 2019. L'esercizio chiuso al 31/12/2018 ha registrato un avanzo di amministrazione di € 1.290.808,96 e un saldo di cassa di € 1.284.158,79. Il saldo di cassa del Consorzio al 31.12.2019 ammonta ad € 1.333.417,33

In considerazione del fatto che l'ente in questione non è mai stato operativo, gli organi amministrativi non sono mai stati nominati e che la procedura di scioglimento è avviata da molti anni, sussistono le condizioni per lo scioglimento, pertanto con la presente norma si determina in tal senso.

La disposizione proposta, al **comma 1**, disciplina il definitivo scioglimento del consorzio obbligatorio denominato Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio, commissariato ed in liquidazione, essendosi venute a determinare le condizioni previste dall'articolo 5 della Legge n. 925/1980 il quale prevede che la Regione, acquisito l'assenso della maggioranza dei Comuni e sentite le Comunità montane interessate può procedere allo scioglimento. I relativi adempimenti sono curati dal Commissario prefettizio coadiuvato da un funzionario del Comune di Perugia in qualità di Segretario del Consorzio.

Il bilancio di liquidazione sarà predisposto dal Segretario del Consorzio ed approvato con delibera del Commissario prefettizio.

Il **comma 2** prevede che le risorse finanziarie del consorzio, risultanti dal bilancio di liquidazione definitivamente approvato, vengano acquisite al bilancio regionale per essere successivamente trasferite ai Comuni consorziati. Il consorzio in questione non possiede né beni mobili, né immobili, presenta un bilancio in avanzo e non sussistono passività potenziali né contenziosi in essere. Il saldo di cassa del Consorzio al 31.12.2019 ammonta ad € 1.333.417,33

Il **comma 3** attribuisce alla Regione il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie ai Comuni facenti parte del consorzio alla data della liquidazione. Il criterio di riparto proposto è quello della popolazione residente come certificata dall'Istat. La medesima disposizione impone un vincolo di destinazione delle risorse finanziarie coerente con la funzione originaria di tale organismo (spese investimenti per opere di sistemazione dei bacini imbriferi ricadenti nei territori di competenza).

Il **comma 4** attribuisce ai Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il gettito dei sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, secondo il criterio dell'ubicazione territoriale.

Il trasferimento di risorse ai Comuni interessati essendo relativo a risorse finanziarie derivanti dalla liquidazione ed introitate nella parte entrate del Bilancio regionale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Il **comma 5** subordina, infatti, l'iscrizione in bilancio di tali spese - con atto amministrativo della Giunta regionale - alla preventiva acquisizione delle stesse nelle casse regionali.

Nel Bilancio di previsione regionale 2020-2022 sono stati istituiti per memoria, con stanziamento pari a zero il capitolo di entrata e il correlato capitolo di spesa, rispettivamente al Titolo 4 Tipologia 0500 (cap. 01261_E) e alla Missione 18, Programma 01, Titolo 2 (cap. 06536_S).

L'articolo 8 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura delle autorizzazioni disposte con la legge di stabilità regionale.

L'articolo 9 (Entrata in vigore) dispone l'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020).”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2020-2022, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per il triennio 2020-2022 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” allegata alla presente legge.

Art. 2

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale 11/2015)

1. Dopo l'articolo 300 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è inserito il seguente:

*“Art. 300 bis
(Sostegno alle famiglie numerose)*

1. La Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni volte

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo.

2. La Regione, nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, promuove interventi di sostegno economico per le famiglie con almeno quattro figli, realizzati dalla Regione stessa o dalle zone sociali, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, con proprio regolamento, stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni economiche dei nuclei familiari beneficiari degli interventi di cui al presente articolo.

4. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la spesa di euro 180.000,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2020-2022."

Art. 3

(Modificazioni e integrazioni alla l.r. 13/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 101-decies della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è sostituito dal seguente:

"1. A ciascun componente del collegio di cui all'articolo 101-bis spetta un compenso pari al compenso base annuo lordo previsto per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei comuni appartenenti alla classe demografica di cui alla lettera n) della Tabella A del Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2018 (Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali), maggiorato del 5 per cento per il Presidente del collegio, al netto di IVA

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ed oneri previdenziali ”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1 luglio 2020.

Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 34/2007)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di eco-musei.”

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito.”

c) Il comma 7 è abrogato.

2. L'articolo 9 della l.r. 34/2007 è abrogato.

Art. 5

(Modificazioni e integrazioni alla l.r.10/2015)

1. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) è aggiunto il seguente:

“4 ter. A decorrere dal 2020, le risorse

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui al comma 1, lettera c) destinate al finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B esercitate dall'Agenzia forestale regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 trovano copertura alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2020 e successivi.

Art. 6

(Modificazioni alla l.r.10/2018)

1. Il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 4 dicembre 2018 n. 10 è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 10/2018 le parole: "e dell'attestazione di congruità dell'Agenzia del Demanio" sono soppresse.

Art. 7

(Scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio)

1. Il Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio (B.I.M.), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), è sciolto ai sensi dell'articolo 5 della Legge 22 dicembre 1980, n. 925 L. 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

2. Le risorse finanziarie derivanti dallo scioglimento del Consorzio Imbrifero Montano del Chiascio e risultanti dal bilancio di liquidazione, sono acquisite nel Bilancio regionale di previsione 2020 ed iscritte, per la parte Entrata, al Titolo IV "Entrate in conto capitale", Tipologia "Altre entrate in conto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

capitale” e, per la parte Spesa, nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo II "Spese in conto capitale".

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite dalla Regione ai Comuni che fanno parte del Consorzio alla data della liquidazione e sono destinate ad investimenti per opere di sistemazione dei bacini imbriferi ricadenti nei territori di competenza sulla base del criterio proporzionale della popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica.

4. I sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono di competenza dei Comuni nei quali è ubicato l'impianto autorizzato.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 per l'iscrizione delle somme di cui ai commi 2 e 3, successivamente alla loro acquisizione.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2020-2022 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 04/03/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 04/03/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge